



# COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA

NUM. REGISTRO GENERALE 707

## COPIA DI DETERMINAZIONE

### DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 191 DEL 09-09-21

=====

**OGGETTO: DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 65 - IMPEGNO  
E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' SO-  
STITUTIVA PER FERIE MATURATE E NON GODUTE.**

=====

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di settembre,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

Visto il decreto del Commissario Straordinario prot. n. 3 del 04.01.2021, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42;

Premesso che, con deliberazione n. 7 del 28.04.2021, del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, nonché il relativo documento unico di programmazione;

Premesso altresì che:

- in data 01.08.2021 il dipendente identificato con matricola 65 è stato collocato a riposo, con diritto a pensione (ultimo giorno lavorativo 31.07.2021);
- nell'ultimo periodo di servizio il dipendente non ha potuto usufruire, per motivi di salute, delle ferie maturate, come da certificazioni agli atti di questo Ente;
- il dipendente di che trattasi, con nota del 04.09.2021, assunta in data 06.09.2021 al n. 12285 del protocollo dell'Ente, chiedeva la corresponsione, dell'indennità sostitutiva per ferie non godute (pari a 58 giorni), ai sensi dell'art. 28, comma 11, del C.C.N.L. 21.05.2018 per il personale degli Enti Locali;

Visto che:

- il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Enti Locali del 21.05.2018, all'art. 28, comma 9, dispone che : *"Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente"*;

- il successivo comma 11 prevede che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio *"sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative"*;

- l'articolo 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), espressamente finalizzato alla "razionalizzazione" - attraverso la riduzione - "delle spese per acquisti di beni e servizi", nonché a "garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica", anche attraverso misure volte ad assicurare "la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, ha disposto che *"le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto"*;

Tenuto conto che la Corte Costituzionale, con la sentenza 6 maggio 2016, n. 95, confermando le prime interpretazioni offerte dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento della funzione pubblica, nonché gli orientamenti della magistratura contabile in sede di controllo, ha chiarito che la natura settoriale della nuova disposizione, è stata introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione" e mirante a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, ma che non può porsi in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea; pertanto, il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute opera nei soli casi di vicende estintive del rapporto di lavoro governabili dalla volontà del lavoratore o dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. Infatti, aggiunge la Corte, il Legislatore correla "il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie"; conseguentemente, quel divieto non può trovare applicazione nei casi in cui l'impossibilità di fruizione delle ferie derivi da eventi del tutto imprevedibili e non attribuibili alla responsabilità né del datore di lavoro, né del lavoratore;

Visti altresì:

- il parere n. 40033 del 08.10.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con il quale, riconoscendo che la normativa appena citata, ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto, si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto, compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'Amministrazione, ritiene che le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, escludendo pertanto in tali casi l'operatività del divieto;

- il parere n. 94806 del 08.11.2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del

D.L. n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (affermando che si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 8, delle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile);

Rilevato infine che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna nella Sentenza 8 marzo 2019, n. 211, si richiama alla giurisprudenza del giudice del lavoro la quale "è costante nell'affermare che in tema di pubblico impiego e monetizzazione delle ferie non fruita, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie e dei riposi non goduti quando lo stesso abbia provato di essere lavoratore in malattia. Difatti, l'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 deve essere interpretato nel senso che il divieto di monetizzazione delle ferie residue non si applica nel caso in cui il dipendente non sia stato nella possibilità di fruire delle stesse a causa di malattia (ex multis, Tribunale Torino sezione lavoro, 22 dicembre 2016, n. 1861);

Rilevato pertanto che, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto chiarito con i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistano, nel caso di specie, tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate e non godute da parte del dipendente identificato con matricola 65, in quanto lo stesso nell'ultimo periodo di servizio non ha potuto usufruire, per motivi di salute, di n. 58 giorni di ferie maturate;

Ritenuto di dover monetizzare le ferie non godute dal dipendente in oggetto e considerato che durante l'assenza dal lavoro per ferie, al lavoratore compete lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione, comprensivo di tutti gli elementi che abbiano carattere di obbligatorietà, continuità, determinatezza o determinabilità: tale principio trova il suo preciso fondamento negli articoli sia della Costituzione (art. 36, comma 3) che del Codice civile (art. 2109) i quali, nel riconoscere al dipendente il diritto alle ferie, stabiliscono che queste devono essere retribuite (orientamento applicativo ARAN RAL\_1824);

Rilevato che al momento del collocamento a riposo, il dipendente di che trattasi era inquadrato nella categoria "B3", posizione economica "B8";

Accertato che, sulla base dei conteggi predisposti da questo Ufficio al dipendente devono essere riconosciuti € 4.065,22 a titolo di indennità sostitutiva per n. 58 giorni di ferie maturate e non fruita per malattia (evento indipendente dalla volontà del lavoratore), come da dettaglio di seguito riportato:

- Stipendio base mensile cat. B3 .....	€ 1.588,65
- Progressione economica mensile cat. B8 .....	€ 182,04
- Indennità di vacanza contrattuale mensile .....	€ 12,39
- Indennità di comparto mensile .....	€ 39,31
	-----
	Totale mensile € 1.822,39

Retribuzione giornaliera € 1.822,39/26 = 70,09

Indennità sostitutiva ferie spettante € 70,09 x 58 = 4.065,22;

Ritenuto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Dato atto che l'indennità sostitutiva delle ferie è da assoggettare a contribuzione previdenziale in quanto, ai sensi della circolare 10.01.1996, n. 2, dell'INPDAP, qualsiasi compenso che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura è da assoggettare a

contribuzione previdenziale, escluse le voci tassativamente indicate nella stessa circolare, tra le quali l'indennità di che trattasi non rientra;

Rilevato pertanto necessario provvedere ad impegnare le seguenti somme nei capitoli del bilancio indicati, ai fini della liquidazione dell'indennità di che trattasi:

- € 4.065,22 al cap. 1404-1 "Retribuzione al personale", per l'indennità dovuta;
- € 967,52 al cap. 1404-3 "Contributi previdenziale e assistenziali per il personale", per oneri a carico dell'Ente;

Attesa la natura gestionale del presente atto e riconosciuta la propria competenza per l'adozione dello stesso;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6-bis, della L. 241/1990 e s.m.ei., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, della L. 06.11.21012, n. 190, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visti:

- il C.C.N.L. 21.05.2018 per il personale degli Enti Locali;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale

#### D E T E R M I N A

1) di richiamare la premessa quale parte integrante, essenziale ed inderogabile del presente atto, nonché causa tecnica dello stesso;

2) di dare atto che al dipendente identificato con matricola 65, sono riconosciuti n. 58 giorni di ferie maturate e non godute per motivi di salute, per le cause e con le modalità in premessa espresse e che si intendono qui integralmente riportate;

3) di liquidare allo stesso dipendente, la somma complessiva di € 4.065,22 a titolo di indennità sostitutiva ferie non godute, per i 58 giorni allo stesso riconosciuti, calcolata come di seguito riportato:

- Stipendio base mensile cat. B3 ..... € 1.588,65
- Progressione economica mensile cat. B8 ..... € 182,04
- Indennità di vacanza contrattuale mensile ..... € 12,39
- Indennità di comparto mensile ..... € 39,31

-----  
Totale mensile € 1.822,39

Retribuzione giornaliera € 1.822,39/26 = 70,09

Indennità sostitutiva ferie spettante € 70,09 x 58 = 4.065,22;

4) di impegnare, per quanto espresso, le seguenti somme, nei capitoli indicati:

- € 4.065,22 al cap. 1404-1 "Retribuzione al personale", per l'indennità dovuta;
- € 967,52 al cap. 1404-3 "Contributi previdenziale e assistenziali per il personale", per oneri a carico dell'Ente;

5) di erogare l'indennità di che trattasi con gli emolumenti del mese di settembre 2021;

6) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

7) di dare atto che:

- il presente provvedimento viene redatto con gli accorgimenti previsti dalla normativa sulla privacy in presenza di dati sensibili e pertanto, per la conoscenza integrale da parte degli aventi diritto, si fa rinvio agli atti istruttori depositati presso questo Ufficio;  
- ai sensi dell'art. 6-bis, della L. 241/1990 e s.m.ei., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, della L. 06.11.21012, n. 190, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Margherita Pedica*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Castelraimondo li, 09-09-2021 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Castelraimondo li, 13-09-21 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Castelraimondo li, 13-09-21 F.to GALLITRI DR. DIEGO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13-09-21 al 28-09-21

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Castelraimondo li, F.to GALLITRI DR. DIEGO

E' copia conforme all'originale.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Castelraimondo li, 09-09-21 Cingolani Dr.Ssa Paola